

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;  
componenti: Roberto TABBITA (relatore), Giovanni DATTOLA, Carlo  
CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Maria Elena RASO,  
Paola COSA, Francesco TARGIA.

**nell'adunanza del 21 luglio 2011**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato  
con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni  
al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed  
integrazioni;

VISTI in particolare l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e  
l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20  
dicembre 1996, n. 639

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art.  
27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di  
controllo della Corte dei Conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni

Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (in G.U. n.153 del 2 luglio 2008);

VISTI gli articoli 806 e ss. del c.p.c., così come sostituiti dall'art.20 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n.40;

VISTO il contratto di lavoro autonomo e occasionale stipulato in data 11 maggio 2011 tra il Consiglio Nazionale Ricerche – Istituto per l'ambiente marino costiero (CNR-I.A.M.C.) ed il dott. Vincenzo MACCARRONE;

VISTO il foglio di rilevati n. 13073 in data 16 giugno 2011, con il quale sono state mosse osservazioni al predetto contratto dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

VISTE le controdeduzioni del CNR-I.A.M.C. formulate con nota pervenuta alla Corte dei conti (prot. 13462 del 20-6-2011);

VISTA la relazione, depositata in atti dell'Ufficio al n. 16739276 del 18 luglio 2011, del Magistrato istruttore, che, non ritenendo esaustive le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, ha proposto di deferire la questione alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la richiesta di deferimento del Consigliere Delegato f.f. al controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, depositata in atti al prot. n. 16739054 in data 18 luglio 2011;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale, in data 18 luglio 2011, di convocazione per il giorno 21 luglio 2011 del Collegio della Sezione per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria della Sezione prot. n.16660, datata 18 luglio 2011, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Amministrazione interessata;

UDITO il relatore, Cons. Roberto TABBITA;

ASSENTI i rappresentanti del CNR-I.A.M.C.; con l'assistenza della signora Maria Enrica Di Biagio in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

### **F A T T O**

Con il contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale, stipulato in data 11 maggio 2011 (prot. C.C. n. 10401 del 25 maggio 2011) tra il Consiglio Nazionale Ricerche – Istituto per l'ambiente marino costiero (CNR- I.A.M.C.) ed il dott. Vincenzo MACCARRONE, è stata convenuta una prestazione di lavoro avente ad oggetto la *"Progettazione, realizzazione e test di una camera benthica per la misura dei flussi di mercurio del fondo marino"*, per la durata di tre mesi e per un importo lordo pari ad euro 1.000,00.

Il competente Ufficio di controllo, con foglio di rilievi n. 13073 in data 16 giugno 2011, ha rilevato l'assenza di prova del requisito della "provata esperienza" dell'esperto, richiesto dall'art. 7, c. 6, lett. d) del d.lgs 30 marzo 2011, n. 165, ed inoltre il mancato rispetto della procedura comparativa, finalizzata, per l'appunto a comprovare la suddetta competenza, come richiesto dal comma 6-bis del medesimo articolo.

Con nota pervenuta alla Corte dei conti (prot. n. 13462 del 20-6-2011) il citato CNR-I.A.M.C. ha confermato il mancato espletamento di

tale procedura, in ragione della natura occasionale della prestazione.

Non ritenendo superato l'insorto dissenso, il Magistrato istruttore, con apposita relazione (nota n. 16739276 del 18 luglio 2011) ha sottoposto la questione al Consigliere delegato f.f. del competente Ufficio di controllo, per il deferimento della stessa nella sede collegiale, il quale, nel condividere nel merito quanto sostenuto dal predetto magistrato, ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione all'esame collegiale; il Presidente, concordando con la richiesta, ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna, con ordinanza in data 18 luglio 2011.

Considerato in

### ***DIRITTO***

La Sezione, d'ufficio, pone innanzitutto la questione pregiudiziale circa l'applicabilità, nei confronti degli enti di ricerca, tra i quali è, appunto, annoverato il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l'ambiente marino costiero (C.N.R.-I.A.M.C.), della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. f-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale viene stabilito l'esercizio del controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti e contratti previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottati dalla pubblica amministrazione, come identificata ed intesa dal precedente art. 1, comma 2 del decreto stesso. Sul punto, il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto affermato in precedenza dalla Sezione, (cfr. deliberazione n. 24/2009/P del 10 dicembre 2009) circa l'applicabilità della norma sul controllo in questione anche nei confronti degli enti di ricerca, nonostante gli stessi, come le

Università, siano forniti di autonomia finanziaria e contabile, atteso che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio *genus* posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della pubblica amministrazione.

Passando al merito, la Sezione ricorda che le richiamate disposizioni normative (artt. 3, comma 1, lett. f-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 7, comma 6, d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165) condizionano la legittimità del ricorso (eccezionale) a personale esterno da parte delle pubbliche amministrazioni alla sussistenza di specifici requisiti, primo fra tutti la "provata competenza" dell'esperto; il successivo comma 6-bis, nell'imporre alle stesse amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione, sottintende la ovvia obbligatorietà del relativo espletamento, quale mezzo necessario a dimostrare la competenza della controparte che dev'essere, per l'appunto, "provata".

Pertanto, la scelta del legislatore per un simile strumento al fine di addivenire all'individuazione della controparte contrattuale risponde ad un preciso parametro costituzionale: se, infatti, ai pubblici impieghi si accede tramite concorso (art. 97 Cost.), rapporti di collaborazione occasionale ovvero coordinata e continuativa possono essere instaurati solo previa procedura, se non concorsuale, quanto meno selettivo-comparativa.

D'altro canto, un simile *modus operandi*, implicando il rispetto di precisi parametri procedurali e moduli operativi, concorre a rendere – nei limiti del possibile – maggiormente oggettivo l'operato dell'amministrazione nonché a favorire, al contempo, sia la maggior partecipazione degli interessati sia la migliore selezione del personale da utilizzare.

In altri termini, una simile procedura è stata ritenuta dal legislatore la più conforme ai parametri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, la cui tutela è sancita nel citato art. 97 Cost. nonché nella legge 241 del 1990, senza alcuna distinzione tra la prestazione occasionale da quella coordinata e continuativa.

Non essendo, pertanto, stata osservata la procedura comparativa di cui all'art. 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - e non avendo rilevanza "ex se" la richiesta "provata esperienza" in assenza della procedura stessa - il contratto in esame non si appalesa conforme a legge.

### **PQM**

La Sezione centrale di controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al contratto specificato in epigrafe.

Il Presidente

Pietro De Franciscis

L'estensore

(Roberto TABBITA)

Depositata in Segreteria il 17 agosto 2011

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Lo Giudice